

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
R.G. N. 3832/2023 - SEZIONE VI
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI E PER L'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO

per la società **BPM CONCERTI S.r.l.**, con l'Avvocato Riccardo Marletta

NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 3832/2023

proposto dal **Ministero della Cultura**, con l'Avvocatura generale dello Stato

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 5710 pubblicata in data 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II quater, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati da **BPM CONCERTI S.r.l.** nel giudizio r.g. 11862/2021.

* * *

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con atto notificato il 2 maggio 2023;
- l'appellata ha proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza con atto notificato il 24 maggio 2023 al Ministero della Cultura e a due ulteriori soggetti ammessi al contributo di cui ai provvedimenti impugnati in primo grado, ovvero The Base S.r.l. e Pubblicaconcerti S.r.l., ai quali aveva notificato direttamente anche il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado;
- con ordinanza collegiale di codesta Sezione n. 2160 del 27 maggio 2023 è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione ed è stata fissata l'udienza di merito per il giorno 16 novembre 2023;
- nell'ambito del giudizio di primo grado, con ordinanza collegiale n. 13404 del 19 ottobre 2022 era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei

confronti degli altri soggetti ammessi al contributo in esame (...) *autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):*

a) la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza” (doc. 1);

- BPM CONCERTI ha ottemperato a tale ordinanza effettuando l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità sopra specificate;

- si pone la necessità di integrare il contraddittorio da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale in vista dell'udienza di discussione di merito del 16 novembre 2023;

- per quanto riguarda la notifica ai soggetti indicati nella richiamata ordinanza del TAR Lazio n. 13404/2022, sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale dell'atto di appello incidentale in considerazione dal rilevante numero di soggetti potenzialmente controinteressati;

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore della società **BPM CONCERTI S.r.l.**

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio voglia:

- disporre l'integrazione del contraddittorio da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale nei confronti di tutte le parti in causa, ivi comprese quelle indicate nella richiamata ordinanza del TAR Lazio n. 13404/2022;

- autorizzare l'esponente alla notificazione per pubblici proclami dell'atto di

appello incidentale, della presente istanza e del pedissequo provvedimento di autorizzazione secondo le modalità di cui all'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 19 ottobre 2022 n. 13404 o secondo le modalità che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato riterrà più opportune ai sensi dell'articolo 49 comma 3 c.p.a.

Con osservanza.

Milano – Roma, 30 maggio 2023

Avv. Riccardo Marletta